



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

IV SETTORE EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE

"Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio"

(ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 e n. 205/2010).

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 52 del 18.12.2009, pubblicata all'Albo Pretorio il 15.01.2010

Aggiornato con Delibera di Consiglio n. 51 del 23.12.2016

Aggiornato con Delibera di Consiglio n. del

TITOLO 1:	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Oggetto del Regolamento	4
Art. 3	Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.....	4
Art. 4	Principi generali	4
Art. 5	Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....	5
Art. 6	Accesso alle informazioni	5
TITOLO 2:	DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.....	6
Art. 7	Definizioni.....	6
Art. 8	Classificazione dei rifiuti	7
TITOLO 3:	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	9
Art. 9	Criteri di assimilazione	9
Art. 10	Esclusioni.....	9
Art. 11	Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi	10
TITOLO 4:	SISTEMI DI RACCOLTA.....	11
Art. 12	Raccolta differenziata	11
Art. 13	Sistemi di raccolta.....	11
Art. 14	Frequenza ed orari del servizio	15
Art. 15	Collocazione dei contenitori stradali (art. 13 comma1 lettera b).....	15
Art. 15 bis	Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con impiego di isole ecologiche per i condomini di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13	16
Art. 15ter	Collocazione dei contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13)...	17
Art. 16	Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta	18
Art. 17	Pesatura dei rifiuti	18
TITOLO 5:	CENTRALI DI RACCOLTA	19
Art. 18	Centri di raccolta comunali	19
Art. 19	Modalità di accesso e apertura dei-Centri di raccolta.....	19
Art. 20	Rifiuti ammessi ai Centri di raccolta	19
Art. 21	Obblighi del Gestore del servizio.....	19
Art. 22	Obblighi dell'utente del Centro di raccolta	19
TITOLO 6:	MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO.....	21
CAPO I: NORME GENERALI.....		21
Art. 23	Disposizioni generali	21
Art. 24	Disposizioni specifiche.....	21
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO		21
Art. 25	Norme generali	21
Art. 26	Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico	22
Art. 27	Obblighi e divieti per l'utente	22
CAPO III: TRASPORTO.....		22
Art. 28	Trasporto.....	22
TITOLO 7:	GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO	23
Art. 29	Ambito di attività.....	23
Art. 30	Frequenza e modalità del servizio	23
Art. 31	Lavaggio stradale	23
Art. 32	Volantinaggio.....	23
Art. 33	Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti	24
Art. 34	Animali.....	24
Art. 35	Rifiuti inerti.....	24
Art. 36	Fabbricati ed aree scoperte	24
Art. 37	Mercati.....	24
Art. 38	Esercizi stagionali, piscine e campeggi	24
Art. 39	Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti	25
Art. 40	Manifestazioni pubbliche	25

<i>Art. 41</i>	<i>Cave e cantieri</i>	25
TITOLO 8:	ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE	26
<i>Art. 42</i>	<i>Soggetti</i>	26
<i>Art. 43</i>	<i>Contenuti minimi della convenzione</i>	26
<i>Art. 44</i>	<i>Requisiti e Principi gestionali</i>	26
TITOLO 9:	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
<i>Art. 45</i>	<i>Organi di vigilanza e controllo</i>	27
<i>Art. 46</i>	<i>Sanzioni</i>	27
<i>Art. 47</i>	<i>Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali</i>	28
<i>Art. 48</i>	<i>Disposizione finale</i>	28

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 e n. 205/2010 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti ancorché se espletato in forma associata con due o più comuni mediante accordo di cooperazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
 - g. la vigilanza ambientale
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio e, in caso di gestione in forma associata con due o più comuni, a quanto disposto dall'accordo di cooperazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove, anche con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e con la partecipazione dei cittadini o di loro associazioni, sentito il Gestore del servizio pubblico, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs 3 dicembre 2010 n. 205:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;;
 - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo dei rifiuti compresi la cernita preliminare ed il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera cc., ai fini del loro trasposto in un impianto di trattamento;
 - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs n. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;;
 - h. *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero. stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 205/2010, riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
 - n. "*rifiuto pericoloso*": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o. "*oli usati*": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintético, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - p. "*rifiuto organico*": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti; servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - q. "*produttore del prodotto* ": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
 - r. "*commerciante*": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - s. "*intermediario*" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - t. "*prevenzione*": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- u. "*preparazione per il riutilizzo*": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- v. "*riutilizzo*": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w. "*trattamento*": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- x. "*riciclaggio*": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- y. "*rigenerazione degli oli usati*" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrne oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z. "*stoccaggio*": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 205/2010, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- aa. "*deposito temporaneo*": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui al D. Lgs n. 205/2010;
- bb. "*gestione integrata dei rifiuti*": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera ee), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- cc. "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni mediante raggruppamento differenziato dei per frazioni omogenee e conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, e non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, che per quanto riguarda la frazione secca ed umida dovranno essere preventivamente conferiti in sacchi compostabili (certificati a norma UNI EN 13432-2002), fermo restando che tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori a svuotamento riutilizzabili forniti dal Gestore, ovvero secondo le modalità stabilite con apposita Ordinanza;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- h. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento;
- i. *Grandi produttori*: Utenze non domestiche la cui produzione volumetrica di rifiuto, in base alla frequenza di raccolta, è maggiore di quella prevista per i contenitori ad uso delle utenze domestiche;
- j. *Ecomobile*: sistema di raccolta itinerante per raccogliere rifiuti ingombranti, RAEE e rifiuti urbani pericolosi conferiti direttamente dai cittadini.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 11 D.Lgs. n. 205/2010.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
 - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restante quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 205/2010;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
 - i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
- Sono *rifiuti pericolosi* quelli che recano le caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010.

TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
 - e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 205/2010, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico, all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro-colturali ed agro-industriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 10 Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

- b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - c. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

- 1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
- 2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi fornito dal Gestore [salvo i casi di raccolta straordinaria della frazione vegetale] presso il luogo di produzione,
 - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. *Raccolta presso Centri di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
 - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*;
 - e. *Raccolta porta a porta condominiale*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio;
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.
4. Per alcune frazioni di rifiuti e/o per alcune categorie di utenze (non domestiche piuttosto che domestiche) i contenitori sono muniti di "transponder" che consente l'identificazione dell'utente conferitore e la volumetria del contenitore esposto per la raccolta dei rifiuti;
5. Le metodologie di raccolta sono tali da consentire l'applicazione della "tariffa puntuale" come disciplinata ai sensi della vigente normativa.
6. Le modalità di ripartizione dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenza nonché i criteri per la determinazione della tariffa ,sono disciplinate nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.
7. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1, lettera a. e lettera d.(*Raccolta porta a porta o domiciliare e Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*) , che ne permettono il conferimento sono così definite:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile":

- i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 80 a lt 120 dotato di transponder;
 - ii. Per le utenze non domestiche “grandi produttori”: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300, dotati di transponder.
- b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
- i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore da lt 25;
 - ii. Per le utenze non domestiche a mezzo contenitore da lt 25 dotato di transponder o, in alternativa, per le utenze non domestiche “grandi produttori” inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti): a mezzo contenitore carrellato da lt 120 a lt 240, dotati di transponder.
- c. Raccolta congiunta di carta e/o cartone :
- i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 (salvo contenitori da lt 80 già in uso alla data di esecutività del presente regolamento);
 - ii. Per le utenze non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 dotato di transponder; in alternativa, per le utenze non domestiche “grandi produttori”: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300 dotati di transponder.
- d. Raccolta imballaggi di plastica:
- i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 a lt 240. Il contenitore da 240 lt, fornito su richiesta dell’utenza, è riservato a nuclei familiari composti da 5 o più unità. Per le utenze non domestiche il contenitore è dotato di transponder.
- e. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
- i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 (salvo contenitori da lt 80 già in uso alla data di esecutività del presente regolamento). Per le utenze non domestiche il contenitore è dotato di transponder.
- f. Raccolta della frazione verde:
- i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300 (salvo contenitori da lt 80 già in uso alla data di esecutività del presente regolamento) dotati di transponder e/o presso il Centro di raccolta,
- g. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
- i. Per le utenze non domestiche “grandi produttori” inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti): a mezzo contenitore carrellato da lt 240 o da lt 1300, dotati di transponder.
- h. Raccolta di indumenti: a mezzo del Centro di raccolta e/o di contenitori stradali;
- i. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o di contenitori stradali;
- j. Raccolta di rifiuti urbani pericolosi: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile;
- k. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE): a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o, previa prenotazione al Gestore del servizio, del ritiro con il sistema porta a porta;
8. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all’interno della proprietà o all’interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati con i mezzi previsti dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
9. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l’entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
 - c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
 - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ad almeno cm. 50 dai confini di proprietà, salvo diverso accordo tra proprietà confinanti;
 - d. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell'utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
11. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
12. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
13. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
14. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera e., (Raccolta porta a porta condominiale) che ne permettono il conferimento, sono definite nei commi 15 e 16.
15. Ove prevista la Piazzola Ecologica Condominiale ad uso delle utenze domestiche:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile":
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore con limitatore volumetrico;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. a mezzo contenitore da lt 240 munito di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - c. Raccolta congiunta di carta e del cartone:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - d. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - e. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
16. Ove non sia prevista la Piazzola Ecologica Condominiale ma vi siano contenitori comuni ad uso delle utenze domestiche:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile":
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 120 consegnato ad ogni utente e dotato di transponder;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 120 a lt 240;
 - c. Raccolta congiunta di carta e del cartone:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 360 a lt 1300;
 - d. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 360 a lt 1300;
 - e. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo:
 - i. a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300
17. Le attrezzature impiegate per la raccolta della frazione verde, di cui al comma 1 lettera e., (Raccolta porta a porta condominiale), sono così definite:
 - a. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300, consegnato all'Amministratore del condominio che ne richiede il servizio e/o presso i Centri di raccolta.

18. Le tipologie di attrezzature di cui al comma 7, 14, 15 e 16 possono essere modificate con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale. In caso di gestione associata con due o più comuni la modifica sarà adottata sentita la Conferenza permanente dei Sindaci previsto dall'Accordo di cooperazione per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana.
19. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del Gestore del servizio. Qualora un utente ritenga di non produrre alcune tipologie di rifiuto provvederà ad informare il gestore e potrà non ritirare il relativo contenitore.
20. A ciascuna utenza domestica, sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al precedente comma 1, lettera a (n. 1 contenitore da lt 120 per secco non riciclabile dotato di transponder, n. 1 contenitore da lt 120 per carta/cartone, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di plastica, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di vetro e lattine; 1 contenitore da lt 25 per umido), ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico alle quali non sarà consegnato il contenitore per la frazione organica.
21. Le utenze residenti in condominio avente a disposizione l'isola ecologica condominiale, non possono utilizzare i contenitori di cui al comma 20.
22. Per la raccolta della frazione verde costituita da sfalci d'erba e ramaglie, sarà assegnato un contenitore dotato di transponder, di adeguata volumetria ad ogni utenza che ne farà esplicita richiesta di fornitura all'ufficio clienti del Gestore del servizio;
23. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico non possono essere assegnati il contenitore per la raccolta della frazione organica e di norma il contenitore per la raccolta della frazione verde;
24. Ai sensi della circolare Regionale prot. 511498 del 20-11-2014 coloro che attiveranno il compostaggio domestico dovranno sottoscrivere apposita convenzione (da approvarsi in sede manovra e regolamento tariffari) presso il Servizio Clienti Veritas, o presso il Comune, e dovranno restituire i contenitori per la raccolta della frazione organica e/o per la raccolta della frazione verde per i quali viene attivato il compostaggio e la riduzione della Tariffa sull'asporto dei rifiuti;
25. Per le utenze che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d'ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l'addebito delle spese relative ed irrogazione di relativa sanzione.
- 25.bis Le utenze iscritte al ruolo devono essere dotate dei contenitori previsti ai commi precedenti, non potendo in alcun modo derogare a tale condizione in quanto la dotazione base dei contenitori consente una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora le utenze già attive, verificate al 31 dicembre di ogni anno, non fossero in regola con i contenitori, fermo restando quanto riportato nel precedente comma 25, incorreranno nell'irrogazione di una sanzione pari ad € 500,00, dovendo in ogni caso regolarizzare la propria situazione in merito al possesso del kit di base dei contenitori prescritto al comma 20 del presente articolo.
26. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell'attività i contenitori necessari secondo le specifiche esigenze, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
27. Nel caso di utenze condominiali i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale, in tal caso, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti, richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata. Il Gestore valuta le varie richieste e la sussistenza delle condizioni per accoglierle. Tale servizio opzionale svolto dal Gestore anche su spazio privato, è gratuito se il mezzo impiegato per la raccolta può arrivare ad una distanza massima di 5 metri dal punto in cui sono posizionati i contenitori ad uso del condominio.
28. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e per l'occupazione dello spazio

pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

29. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o ditta incaricata dallo stesso condominio. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. _____-DI VIA o P.ZZA _____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio in accordo con il Comune.
30. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.
31. Nel caso si configureranno difficoltà specifiche nell'utilizzo dei contenitori previsti dai commi da 7 a 30 del presente articolo, si prevede fin da ora una deroga alle misure indicate, con apposito provvedimento.

Art. 14 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il prelievo dei rifiuti di cui all'art 13 del presente Regolamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriali che festiva con frequenze indicate con specifico atto dell'Amministrazione Comunale. In caso di gestione associata con due o più comuni la modifica sarà adottata sentito la Conferenza permanente dei Sindaci previsto dall'Accordo di cooperazione per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana.
3. L'esposizione del rifiuto, da parte dell'utente per il successivo prelievo da parte del Gestore del Servizio, deve essere effettuato entro le ore 5.00 del giorno di raccolta esclusivamente all'interno dell'apposito contenitore consegnato ad ogni singola utenza.
4. Il ritiro del contenitore, da parte dell'utente, deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio.
5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriali che festiva salvo diverse disposizioni emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Collocazione dei contenitori stradali (art. 13 comma 1 lettera b)

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera b. dell'art. 13 del presente Regolamento, (Raccolta contenitori stradali), fatto salvo i casi di spostamento temporaneo previsti, nel presente Regolamento, i contenitori posizionati sul territorio comunale, vengono collocati, di norma, ad una distanza massima di percorrenza su strada pubblica, o privata ad uso pubblico, dalle utenze servite come segue:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo, distanza massima metri 600
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, distanza massima metri 600
 - c. Raccolta della frazione verde, distanza massima metri 1500
 - d. Raccolta congiunta di carta, distanza massima metri 1500
 - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo, distanza massima metri 1500
2. La localizzazione dei contenitori stradali è comunque eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;

- c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti;
 5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
 6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
 7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm. Ove non potesse essere tecnicamente lasciato tale spazio utile di transito, dovrà essere individuato un percorso alternativo, mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.
 8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.
 9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio di concerto della Polizia Locale, e dell'Ufficio Ambiente e/o Lavori Pubblici.
 10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
 11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
 12. Nel caso di attuazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Nei casi di interventi edilizi assoggettati a Permesso di Costruire ovvero a DIA e SCIA, dovrà essere previsto il posizionamento all'interno del lotto dell'area ecologica; posizionamento, dimensioni e caratteristiche dovranno essere concordate con il Gestore del servizio e acquisito il preventivo parere da parte dello stesso.
 13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
 14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
 15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 15 bis Collocazione dei contenitori nel sistema di raccolta con impiego di isole ecologiche per i condomini di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13.

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 13 del presente Regolamento, possono essere tenuti su suolo privato o su suolo pubblico, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede

o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento tramite i mezzi impiegati per il servizio stesso.

2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di isola ecologica condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
3. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
4. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
6. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
7. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
8. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
9. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
10. In presenza di uno o più condomini, che abbiano complessivamente almeno 20 utenze domestiche, può essere attivata, su richiesta del l' amministratore condominiale, salvo quanto previsto dai commi precedenti, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli utenti del condominio impiegando piazzole ecologiche condominiali con sistema di individuazione e abilitazione dell'utente conferitore.
11. Nell'ipotesi in cui, invece, i condomini non raggiungano il numero di cui al precedente comma potranno richiedere al Gestore del servizio, per il tramite dell'amministratore o di altra persona all'uopo delegata, la possibilità di utilizzare contenitori comuni condominiali, muniti di transponder, come meglio definiti all'art. 13 comma 16, eccezion fatta per i contenitori del rifiuto secco non riciclabile che devono essere, al contrario, individuali per ogni utenza, sempre muniti di transponder.
12. Nel caso di attivazione della piazzola ecologica condominiale di cui al comma 10, i contenitori di cui al comma 7 dell'art. 13, non potranno essere utilizzati dagli utenti condominiali.
13. Per la definizione del numero minimo di utenti di un condominio che può fare richiesta di contenitori condominiali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art.6 del regolamento di applicazione della tariffa;

Art. 15 ter Collocazione dei contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13)

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di contenitore condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.

3. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
4. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.

Art. 16 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo.

Art. 17 Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5 – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 18 Centri di raccolta comunali

1. I Centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i Centri di raccolta comunali.
3. Rientrano in tale titolo i Centri di raccolta consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 19 Modalità di accesso e apertura dei Centri di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i Centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei Centri di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento del Centro di raccolta.

Art. 20 Rifiuti ammessi ai Centri di raccolta

1. Gli utenti possono conferire nei Centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione provinciale del Centro di raccolta stesso.
2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta.

Art. 21 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel Centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 22 Obblighi dell'utente del centri di raccolta

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di raccolta o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei Centri di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei Centri di raccolta oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti ai Centri di raccolta.

7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso dei Centri di raccolta centri esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 23 Disposizioni generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti/campane per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 24 Disposizioni specifiche

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori o sacchi così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appositi, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio il deposito di sacchetti o altri contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 25 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune o il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 27 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione/consumazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc, in quantità tali da favorire il processo di compostaggio.
2. L'utente è tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio,
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza e mantenendo una distanza non inferiore a metri 2,00 dalla recinzione/confine di proprietà.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento della FORU al servizio pubblico.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico dei soggetti convenzionati.

CAPO III: TRASPORTO

Art. 28 Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 29 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 7, comma 1, lettera cc del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale, individuate nell'apposito Contratto di servizio.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - g. le rive dei corsi d'acqua;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa ovvero da apposite ordinanze e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 30 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
 - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

Art. 31 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio.

Art. 32 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.

Art. 33 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 34 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 35 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale o nei Centri di raccolta del Gestore secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Centri di raccolta.

Art. 36 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 37 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 38 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.

3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 39 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 40 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate; il presente comma non si applica alle riunioni elettorali o ai comizi in luoghi pubblici durante le consultazioni elettorali e referendarie per le quali vige specifica legislazione.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 41 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8 - ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 42 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Art. 43 Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convezione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Art. 44 Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori Ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 46 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 13 comma 25	Mancato ritiro dei contenitori entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte	€ 50,00	€ 500,00
Art. 13 comma 25bis	Le utenze iscritte al ruolo che al 31 dicembre di ogni anno non risultassero in regola con il possesso dei contenitori	€ 500,00	
Art. 15 comma 13 Art. 15bis comma 8	Spostamento dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Art. 15 comma 14 Art. 15bis comma 9	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Art. 15 comma 15 Art. 15bis comma 8	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Art. 23 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	€ 500,00	
Art 23 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Art 23 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 300,00	
Art 24 comma 1 e 4	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100,00	€ 500,00
Art 24 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 500,00
Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100,00	€ 500,00
Art. 32 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50,00	€ 500,00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o	€ 100,00	€ 500,00

	defissione di manifesti		
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50,00	€ 500,00
Art. 37 comma 2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali	€ 100,00	€ 500,00
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100,00	€ 500,00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100,00	€ 500,00
Art. 41	Mancato rispetto dei commi 2 e 3	€ 500,00	

Art. 47 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. 205/2010 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 48 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, composto di 50 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entra in vigore dal 01 gennaio 2017.